



REGOLAMENTO DEL PLIS DEL MONTE BASTIA E DEL ROCCOLO

I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Il presente Regolamento per il PLIS del Monte Bastia e del Roccolo, definisce la formulazione di divieti o di limiti anche alle attività consentite, in rapporto alla tutela dell'ambiente, dell'equilibrio biologico degli ecosistemi, della quiete, del silenzio e dell'aspetto dei luoghi, in un'ottica educativa e culturale tesa a valorizzare il patrimonio del parco.

Art.2 - Per tutte le materie non disciplinate dal presente Regolamento si fa riferimento al "Piano pluriennale degli interventi" e "Capitolato tecnico".

Art.3 - L'osservanza delle Norme e disposizioni del presente Regolamento è demandata alla "Polizia Locale" che è responsabile del rispetto di quanto disposto. Ogni Comune può incaricare, previa stipula di apposita convenzione, uno o più gruppi di volontari con scopo di vigilanza nei riguardi del presente Regolamento.

Art. 4 - Qualora l'esercizio di una qualsiasi attività non autorizzata dovesse comportare effetti negativi sullo stato di conservazione dei valori naturalistici ambientali e paesaggistici, il PLIS lo interrompe, imponendo all'operatore di adottare le misure necessarie per rimuovere le cause che determinano i predetti effetti.

II - DISCIPLINA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, COSTRUZIONE DI OPERE E MANUFATTI

Art. 5 - Il rilascio di autorizzazione allo svolgimento di attività produttive, nonché la costruzione di opere e manufatti in genere è disciplinata dalla normativa vigente e/o dai regolamenti dei singoli Comuni.

Art. 5 bis – Trattandosi di un'area di rilevanza economica con la presenza di un Consorzio di Tutela di un vino storico (Moscato di Scanzo), le finalità istituzionali del parco sono volte a non impedire e a valorizzare la libera imprenditoria agricola. In tal senso le infrastrutture necessarie saranno concordate ed autorizzate sia sotto il profilo edilizio che ambientale.

Art. 6 – La posa di pannelli solari è consentita solamente sulle coperture degli edifici e nel rispetto della normativa vigente.

III - GESTIONE DEI BOSCHI E DELLE FORMAZIONI BOSCHIVE

Art. 7 – Gli interventi interessanti i boschi, ivi comprese le formazioni boschive ricadenti nel territorio del Parco, devono corrispondere alle esigenze di tutela e di miglioramento dei loro valori naturali, paesaggistici e storico-culturali.

Detti interventi sono tutti autorizzati dagli enti competenti.

Art. 7.1 - Deve essere salvaguardata l'attuale estensione dei boschi e delle formazioni boschive ed eventuali riduzioni e/o modifiche sono normate dai piani vigenti nei rispettivi Comuni.

Art. 7.2 - La lotta antiparassitaria nelle porzioni boschive può essere attuata per casi di eccezionale gravità, previa autorizzazione, e, preferibilmente, con tecniche biologiche e nei tempi appositamente indicati dagli enti preposti.

Art. 7.3 - Devono essere salvaguardati il sottobosco, le radure esistenti tra e nei boschi, al fine di assicurare la sopravvivenza della fauna legata ad ambienti più aperti.

Art. 7.4 - E' vietato applicare cartelli, insegne, cavi e fili di qualsiasi genere nonché incidere cortecce degli alberi. Sono esclusi i cartelli indicanti aziende agricole, toponimi dei vigneti, tipologie di vitigno e capanni di caccia. Tali castelli dovranno essere uniformati.

IV - EPOCA DI ESECUZIONE, MODALITA' DEI TAGLI ED ESBOSCO

Art. 8 - I tagli nei boschi e nelle formazioni boschive devono essere eseguiti in modo da ridurre al minimo il disturbo alla fauna selvatica; essi sono assolutamente vietati durante il periodo di riproduzione della stessa, pertanto vanno effettuati nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 15 aprile.

Art. 8.1 - L'accesso all'area di intervento deve avvenire attraverso le piste esistenti. Pertanto l'apertura di nuove piste forestali di esbosco, con carattere permanente, è subordinata alle norme dei rispettivi Comuni.

Art. 8.2 - Le piste provvisorie per l'esbosco del legname, da realizzarsi solo su tracciati consentiti e con dimensioni predefinite, previa esplicita autorizzazione, che stabilisce le dimensioni ed i percorsi di massima, devono arrecare i minimi danni al suolo e alla vegetazione. Al termine di ogni lavoro attuato, deve essere ripristinato lo stato dei luoghi, secondo le indicazioni fornite dall'Ente Forestale; dette piste provvisorie devono comunque essere chiuse all'accesso di mezzi motorizzati.

Art. 8.3 - Per lo smaltimento delle ramaglie devono essere promosse e sperimentate procedure che minimizzino i danni al suolo e alle sue biocenosi. L'accensione di fuochi è disciplinata dalla normativa vigente.

V - VIABILITA' DI SERVIZIO

Art. 9 - Non vanno tracciate nuove piste permanenti di servizio, essendo sufficienti quelle già presenti. Eventuali deroghe sono subordinate alle normative urbanistiche dei singoli Comuni. La viabilità di servizio permanente esistente, inclusi i sentieri poderali, deve essere mantenuta con le caratteristiche attuali; vi possono essere praticate: opere di ripulitura del piano stradale, disciplina delle acque superficiali senza provocare allargamenti o varianti ai percorsi attuali.

VI - AGRITURISMO

Art. 10 - In tutte le aree ed aziende agricole del Parco è ammessa l'attività agrituristica esercitata dagli imprenditori agricoli singoli o associati, svolta in edifici rurali in stretta connessione e complementarietà con la normale gestione del fondo agricolo.

Art. 10.1 - L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività agrituristica è subordinata alle disposizioni di legge in vigore.

VII RACCOLTA FUNGHI E CACCIA

Art 11 - La raccolta di funghi spontanei e la caccia sono consentiti nelle modalità dettate dalla normativa vigente.

VIII - CIRCOLAZIONE ED ESCURSIONI DEL PUBBLICO

Art. 12 - Il Parco è accessibile a tutte le persone, lungo i percorsi e i sentieri autorizzati. Tutti devono rispettare la proprietà pubblica e privata. Nel periodo imminente la vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto pendente, si potrà impedire l'accesso pedonale ai vigneti.

Art. 13 - Nel Parco la circolazione dei cani è consentita. Il proprietario dovrà avere a disposizione una museruola. Il cane dovrà essere tenuto al guinzaglio ad una distanza dal proprietario non superiore a 1,5 metri, salvo nei luoghi appositamente indicati, inoltre dovrà provvedere a raccogliergli gli escrementi. Il cane è comunque sotto la vigilanza del proprietario che ne risponde direttamente.

Art. 14 - Le escursioni a cavallo sono consentite nelle piste indicate, gli escrementi dovranno essere raccolti dal proprietario.

Art. 15 - Le escursioni in mountain-bike sono ammesse nei percorsi indicati senza arrecare pericolo ai pedoni.

Art. 16 - E' consentita la circolazione di veicoli a motore (auto, moto) nei percorsi indicati.

Art 16.1 – E' vietata la pratica della motocross e del QUAD.

Art. 16.2 – E' vietata la pratica della guerra simulata (Softair).

Art. 17 - Le associazioni dei Comuni facenti parte del PLIS, per organizzare attività sul territorio del Parco devono darne comunicazione con 7 giorni di anticipo.

Art. 17.1 – Le associazioni al di fuori dei Comuni del PLIS devono richiedere autorizzazione 15 giorni prima dell'evento.

Art. 17.2 – Il PLIS si riserva il diritto di non avallare lo svolgimento delle attività predette per cause contingenti.

Art. 18 - Per le iniziative pubbliche come: marce, camminate, sia competitive che non, nella richiesta di autorizzazione o nella comunicazione, vanno indicati i percorsi, i luoghi di ristoro ed il posizionamento dei cartelli indicatori di percorso. Al termine della manifestazione i luoghi interessati dovranno essere ripristinati allo stato originale.

IX - NORME PER LA TUTELA DELLA FLORA E DELLA FAUNA

Art. 19 - Sono soggette a particolare tutela tutte le specie classificate come emergenze floristico-vegetazionali nella Relazione Descrittiva realizzata propedeuticamente al riconoscimento del PLIS da parte dell'Amministrazione Provinciale di Bergamo.

Art. 20 - E' rigorosamente vietato, particolarmente nella gestione del bosco ceduo, che sia danneggiato il sottobosco, che costituisce indispensabile microambiente per la fauna forestale e la conservazione della sua biodiversità.

Art. 21 - E' vietato procedere al rimboschimento delle aree "aperte" naturali, come le radure all'interno dei boschi.

Art. 22 - I lavori di taglio di alberi in ambito boschivo che possono essere fonte di rumore devono essere effettuati nel corso dei mesi invernali al fine di arrecare il minore disturbo possibile alla fauna. Inoltre durante le escursioni dei visitatori deve essere eliminata qualsiasi fonte di rumore artificiale.

X - SANZIONI

Art. 23 - Le sanzioni sono quelle previste nei singoli Regolamenti di Polizia Locale comunali.